

Luigi Dama *Topical*

ASSOCIAZIONE CULTURALE "TERRA NUOVA"

(Onlus di diritto, esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'Art. 8, L. 266/91)

STATUTO

TITOLO I

Principi Fondamentali, Denominazione e Sede

Art. 1. E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Associazione Culturale Terra Nuova". Tale associazione è disciplinata dal seguente Statuto ed agisce in conformità alla legge 266/91, alle leggi regionali di attuazione, ai principi generali dell'ordinamento giuridico, alle normative UE e alle loro modificazioni e integrazioni anche nel campo socio-culturale inerenti il volontariato.

Art. 2. L'Associazione Culturale Terra Nuova è un'associazione apolitica, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, con durata illimitata nel tempo. L'Associazione ha sede a Mottola(Ta), in Via Mignozzi s/n. Essa potrà istituire altre sedi secondarie, sezioni e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero qualora se ne ravvisi l'esigenza. L'Assemblea delibera l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina dei particolari aspetti organizzativi. Il cambio di sede non costituisce modifica statutaria.

Luigi Dama

Art. 3. Lo Statuto vincola all'osservanza tutti gli aderenti e deve essere interpretato a norma dell'Art. 12 delle preleggi del Codice Civile. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione da parte dell'Assemblea, per la convalida si prevede la presenza di almeno 3/4 degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente o del Vice Presidente, in caso di sua assenza, ha valore doppio. In tali casi il Presidente o il Vice Presidente, non possono astenersi.

Art. 4. Possono far parte dell'Associazione, tutti coloro che condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per l'adempimento delle stesse. L'Associazione, quindi, si compone di un numero illimitato di soci.

Art. 5. Gli associati devono poter svolgere la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Il comportamento all'interno e all'esterno, è animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, onestà e rigore morale.

Antonio Cipriani

Federica Basso

Giulio Basso

TITOLO II

Scopo e Oggetto

Art. 6. L'Associazione Culturale Terra Nuova persegue finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo di valorizzare la persona e di aiutarla a superare il disagio esistenziale, psicologico e spirituale, fornendo indispensabili supporti culturali messi a disposizione a tutti i soggetti interessati, indipendentemente dai titoli di studio, dall'estrazione sociale, dalle convinzioni politiche e religiose etc. E' un'associazione pacifista e non violenta, si batte per la pace e la cooperazione tra tutti i popoli, al di sopra delle frontiere e delle barriere di ogni tipo. In funzione di quanto sopra si impegna nella ricerca e nella promozione culturale sotto vari aspetti, con attenzione alle più significative implicazioni dei fenomeni socio-culturali in corso. Pertanto l'Associazione offre servizi educativi e formativi riguardanti tra l'altro:

- a) l'educazione interculturale allo sviluppo sostenibile e alla pace;
- b) l'educazione a tutela della salute, dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale;
- c) far crescere la consapevolezza di sé e del mondo circostante, sviluppando una crescita culturale che si esprima con una migliore relazione con l'ambiente e con gli altri, aumentando il livello di responsabilità individuale e sociale, di rispetto, di tolleranza e solidarietà;
- d) promuovere iniziative e progetti culturali, educativi e formativi, di promozione, di informazione, sostegno, divulgazione, partecipazione, ricerca, ispirandosi ai principi di democrazia, solidarietà ed etica, al fine di elevare la coscienza e la crescita personale della collettività dall'incontro con l'altro, in tutte le sue dimensioni e promuovere stili di vita che tendono ad incentivare nuove relazioni tra le persone e i popoli, basate sulla reciprocità.

Art. 7. L'Associazione Terra Nuova si propone di raggiungere il proprio scopo attraverso una serie di iniziative mirate a:

- a) educare al rispetto delle genti e della cultura locale;
- b) favorire l'interscambio tra popoli e culture diverse;
- c) promuovere una cultura della pace e della giustizia, della salvaguardia dell'ambiente e della qualità della vita;
- d) produzione e diffusione di materiale informativo ed editoriale, di carattere cartaceo, informatico o multimediale;
- e) organizzare, realizzare e partecipare ad iniziative, eventi e manifestazioni, quali rassegne musicali, presentazioni, conferenze, convegni, incontri, dibattiti, proiezioni ed altre iniziative pubbliche mirate alla conoscenza, all'approfondimento e alla discussione sulle tematiche culturali, sociali e ambientali della realtà locale e delle diverse realtà del mondo;

Donato Basso

Maria Pia Basso

- f) attività formative e divulgative con gli studenti nelle scuole di ogni ordine e grado;
- g) attivare programmi in campo sociale, in collaborazione con scuole, centri per anziani, centri socio-educativi;
- h) tutelare il benessere e la salute della persona migliorandone le condizioni fisiche e mentali, diffondendo lo Yoga come stato di coscienza al servizio della società, della scuola, di organizzazioni sociali, di enti pubblici e privati;
- i) viaggi e scambi culturali secondo il turismo responsabile, scoraggiando qualsiasi forma di turismo frettoloso e invadente a favore di un turismo tranquillo e rispettoso, vivendo esperienze umane pregnanti nel rispetto dell'ecosistema;
- j) tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, ambientale e naturalistico del territorio locale;
- k) promuovere esperienze associative tra bambini, favorendo il superamento di ogni forma di disagio infantile, di discriminazione sociale e culturale.

Art. 8. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare con gli Enti Locali attraverso la stipula di convenzioni.

TITOLO III

I Soci

Art. 9. Il numero di soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione, le persone fisiche, le società, gli enti, che ne condividono gli scopi e che si impegnino per realizzarli. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 10. Chi intende essere ammesso a socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, con contemporanea iscrizione al Libro Soci, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea dei Soci.

Art. 11. Si distinguono quattro categorie di soci:

- Soci Fondatori
- Soci Sostenitori
- Soci Onorari
- Soci Ordinari

Giuseppe Biondi

Alfonso di Palo

Federico

Josephine

- Soci Fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità. Essi hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari, salvo che la perdita della qualità di socio può per essi avvenire solo per esclusione da parte del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità e violazione delle norme stabilite dal presente Statuto;
- Soci Sostenitori: sono nominati dal Consiglio direttivo tra coloro che si sono distinti in modo particolare per attività o contribuzioni in favore dell'associazione. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Essi hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari, salvo che la perdita della qualità di socio può per essi avvenire solo per esclusione da parte del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità e violazione delle norme stabilite dal presente Statuto;
- Soci Onorari: sono nominati dal Consiglio Direttivo tra coloro che in passato hanno sostenuto attività analoghe a quelle espresse dalla nostra Associazione. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali;
- Soci Ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale;

Giorgio

Art. 12. La qualifica di socio da diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 13. I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo annuale.

Art. 14. I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, comporta l'automatica decadenza del socio.

Art. 15. I soci hanno diritto ad essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalla legge e dallo Statuto. Essi devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Inoltre hanno il diritto di essere rimborsati delle spese sostenute per l'attività prestata, rigorosamente documentate, ai sensi della legge.

Adriano

Federico Benetton

Stefano Fier

Art.16. I soci dell'Associazione sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell' art. 4 della L. 266/91.

Recesso ed Esclusione

Art. 17. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 18. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la richiesta di cancellazione dal Libro Soci. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso per un anno dal versamento annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione;

Successivamente il Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina. L'esclusione diventa operativa dall'annotazione nel Libro Soci.

Art. 19. L'iscrizione all'Associazione è rigorosamente vietata ai militanti, ai tesserati nei partiti, a tutti coloro che ricoprono cariche politiche e amministrative. Gli iscritti che intendono tesserarsi o candidarsi alle elezioni dovranno presentare domanda di dimissioni al Consiglio Direttivo. E' tassativamente vietato fare campagna elettorale all'interno dell'Associazione.

Doc. 10/10

Adriano

Adriano

Scatto Bionico

Agliardi

TITOLO IV

Risorse Economiche e Fondo Comune

Art. 20. L'Associazione trae le sue risorse economiche per il suo funzionamento e per le sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) rimborsi derivanti da convenzioni;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, di istituzioni e di enti pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento come spettacoli di intrattenimento ed attività ludiche, feste, gite, sottoscrizioni, lotterie e premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali secondo la legge 266/91.

Art. 21. Il fondo comune costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile dai soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire anche in modo diretto e differito, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività previste dallo Statuto.

Esercizio Sociale

Art. 22. L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 23. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili, i beni registrati mobili e i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione

Fondo comune

Art. 21

Art. 22

Subt sono elencati nell'inventario, depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti. In caso di scioglimento e cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato e senza fini di lucro, aventi scopi analoghi a quelli dello Statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

TITOLO V

Organi dell'Associazione

Art. 24. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri se nominato;

Assemblee

Art. 25. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da esse assunte, provvede il Consiglio Direttivo.

Art. 26. L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio Direttivo;
- b) elezione eventuale del Collegio dei Probiviri;
- c) approvazione del rendiconto economico e finanziario;
- d) approvazione dei programmi delle attività da svolgere;
- e) approvazione di eventuali regolamenti;
- e) deliberazione in merito all'esclusione dei soci.

Art. 27. L'Assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Luella Basso *Sophiah Basso*

Art. 28. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale, almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'orario della prima ed eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire almeno a distanza di un giorno dalla prima convocazione. Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo, lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Probiviri (se nominato) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto, intervenuti o rappresentati. Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità della votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati.

Deciso Rogu

Art. 29. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere messe a verbale sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio Direttivo

Roberto Basso

Art. 30. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso tra un numero di tre ad un massimo di sette membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale. Il Consiglio Direttivo è rivestito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
 - b) redigere il rendiconto economico-finanziario;
 - c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
 - d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- Michele di Nola*

- F. L. L. L.*
- Sp. L. L. L.*
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
 - f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
 - g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea e ai soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
 - h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.
- Sp. L. L. L.*

Art. 31. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta per assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti più persone, per parità di voti, prevale il più anziano. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro venti giorni l'Assemblea perché provveda all'elezione del nuovo Consiglio. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Presidente

Art. 32. Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Egli è responsabile del buon andamento dell'Associazione e del corretto adempimento dello Statuto e dei Regolamenti. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei poteri adottati nella riunione immediatamente successiva. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo, per l'elezione del nuovo presidente. Egli nomina di persona il Segretario tra coloro che compongono il Consiglio Direttivo.

Sp. L. L. L.

Art. 33. Il Presidente dura in carica tre anni, può essere rieletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo. Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Collegio dei Probiviri

Art. 34. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti in Assemblea. Dura in carica tre anni. Il Collegio dei Probiviri decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni e sui dinieghi di ammissione. La costituzione del Collegio dei Probiviri è decisa dal Consiglio Direttivo; in caso di sua mancata elezione, le decisioni previste in capo allo stesso, sono rimandate al Consiglio Direttivo. Esso ha la funzione di vigilare sul rispetto dello Statuto e sulla corrispondenza del bilancio della contabilità.

Sp. L. L. L.

Scelta

Tesoriere

Art. 35. Il Tesoriere verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo e preventivo.

Comitato Scientifico

Art.36. Il Comitato Scientifico è organismo di consulenza e di ricerca dell'Associazione. Opera in completa autonomia ma in stretto contatto con il Consiglio Direttivo. Ne fanno parte esperti particolarmente impegnati nei vari temi che costituiscono i campi di intervento dell'Associazione. La carica di membro del Comitato Scientifico è incompatibile con le altre cariche.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art. 37. Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali(Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Proviviri, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VI

Scioglimento

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre associazioni che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale.

Norme finali

Art. 39. Tutte le controversie che dovrebbero insorgere tra i soci e l'Associazione saranno sottoposte a giudizio di un collegio arbitrale. Il collegio è composto da tre arbitri: il primo nominato dal socio; il secondo nominato dal Consiglio Direttivo tra i soci ordinari e sostenitori; il terzo nominato dai primi due arbitri tra gli altri soci.

Art.40. Per quanto non è espressamente contemplato dal Presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni delle leggi vigenti.



figlio Fium

Il Presente Statuto è stato validamente approvato

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Mottola Addì

..... 01/10/2009



Carriera PERRETTA
Assistente

Gentile Tommaso

Tagliente Francesco

ATTO COSTITUTIVO Associazione "Terra Nuova"

(Onlus di diritto, esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi della L.266/91)

Addì Giovedì 1 Ottobre 2009 in Mottola(Ta), con il presente Atto Costitutivo, da valere nel miglior modo di legge tra i Signori:

- **Gentile Tommaso**, nato a Mottola(Ta), il 20/02/1975, residente a Mottola(Ta), Via F. Cilea n.1, C.F. GNT TMS 75B20 F784 F, impiegato;
- **Rogante Donato**, nato a Bari, il 13/05/1991, residente in Mottola(Ta), in Viale G. Turi n. 32, RGN DNT 91E13 A662 L, studente;
- **Tagliente Francesco**, nato a Gioia del Colle(Ba), il 9/1/1981, residente in Mottola(Ta), Via Palagianello n. 170, C.F. TGL FNC 81A09 E38 Q, in attesa di occupazione;
- **Speranza Filippo**, nato a Mottola(Ta), il 24/07/1973, residente in Mottola(Ta), in Via G. Puccini n.17, C.F. SPR FPP 73L24 F784 C, operaio;
- **Lippolis Liliana**, nata a Mottola il 12/06/1985, residente in Mottola(Ta), in Contrada Pandaro n. 104, C.F. LPP LLN 85H52 F784 K, infermiera professionale.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Essi dichiarano di costituire l'Associazione denominata "Terra Nuova", con sede in Mottola(Ta), in Via Mignozzi s/n. Essa potrà istituire altre sedi secondarie, sezioni e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art.2. L'associazione è apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.

Art.3. L'Associazione Culturale Terra Nuova persegue finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo di valorizzare la persona e di aiutarla a superare il disagio esistenziale, psicologico e spirituale, fornendo indispensabili supporti culturali messi a disposizione a tutti i soggetti interessati, indipendentemente dai titoli di studio, dall'estrazione sociale, dalle convinzioni politiche e religiose ecc. E' un'associazione pacifista e non violenta, si batte per la pace e la cooperazione tra tutti i popoli, al di sopra delle frontiere e delle barriere di ogni tipo. In funzione di quanto sopra si impegna nella ricerca e nella promozione culturale sotto vari aspetti, con attenzione alle più significative implicazioni dei fenomeni socio-culturali in corso. Pertanto l'Associazione offre servizi educativi e formativi riguardanti tra l'altro:

- a) l'educazione interculturale allo sviluppo sostenibile e alla pace;

- Giulio Tassi*
- Agostino R.*
- b) l'educazione a tutela della salute, dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale;
 - c) far crescere la consapevolezza di sé e del mondo circostante, sviluppando una crescita culturale che si esprima con una migliore relazione con l'ambiente e con gli altri, aumentando il livello di responsabilità individuale e sociale, di rispetto, di tolleranza e solidarietà;
 - d) promuovere iniziative e progetti culturali, educativi e formativi, di promozione, di informazione, sostegno, divulgazione, partecipazione, ricerca, ispirandosi ai principi di democrazia, solidarietà ed etica, al fine di elevare la coscienza e la crescita personale della collettività dall'incontro con l'altro, in tutte le sue dimensioni e promuovere stili di vita che tendono ad incentivare nuove relazioni tra le persone e i popoli, basate sulla reciprocità.
- Giulio Per*

Art. 4. Possono far parte dell'Associazione, tutti coloro che condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per l'adempimento delle stesse. L'Associazione, quindi, si compone di un numero illimitato di soci.

Art. 5. Gli associati devono poter svolgere la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Il comportamento all'interno e all'esterno, è animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, onestà e rigore morale.

Art. 6. L'Associazione trae le sue risorse economiche per il suo funzionamento e per le sue attività da:

- Giulio Per*
- a) quote e contributi degli associati;
 - b) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - c) contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, di istituzioni e di enti pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento come spettacoli di intrattenimento ed attività ludiche, feste, gite, sottoscrizioni, lotterie e premi;
 - h) altre entrate compatibili con le finalità sociali secondo la legge 266/91.
- Agostino R.*

Art. 7. L'Associazione è retta dallo Statuto che, firmato dai Soci Fondatori, viene allegato al presente Atto Costitutivo e ne forma parte integrante.

Agostino R.


Art. 8. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 Dicembre 2009.

Art. 9. Per quanto non previsto nel presente Atto Costitutivo e nell'allegato Statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 10. Vengono di seguito nominati, all'unanimità dei presenti, i primi organi associativi e viene stabilita la quota associativa annuale di € 50,00:

Presidente	Gentile Tommaso
Vice Presidente e Tesoriere	Tagliente Francesco
Segretario	Rogante Donato
Consigliere	Speranza Filippo
Consigliere	Lippolis Liliana

Letto, approvato e sottoscritto:


.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Mottola, Addi

01/10/2009.....

Handwritten signature